

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

(87/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che dopo l'adozione della direttiva 80/232/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/96/CEE ⁽⁵⁾, è apparso necessario aggiungere alcune gamme di quantità nominali per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati allo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi di tali prodotti;

considerando che è opportuno, quando è possibile, armonizzare completamente le gamme di prodotti in imballaggi preconfezionati al fine di creare un mercato trasparente per questi prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/232/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il testo seguente:

« 2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche ai filati per lavori a maglia di cui al punto 11 dell'allegato I, presentati sotto un'altra forma di imballaggio. »;

2) all'articolo 5 è aggiunta la seguente frase:

« Imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 11 dell'allegato I possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1989 soltanto nelle quantità nominali indicate a tale punto. »;

3) nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

« 11. FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valori in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre.

10 — 25 — 50 — 100 — 150 — 200 — 250 — 300 — 350 — 400 — 450 — 500 — 1 000

Questo valore è la massa secca del filo alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla direttiva 71/307/CEE. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55.